



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2008 (15.09)  
(OR. en)**

**12824/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0121 (CNS)**

---

---

**AVIATION 173  
ASIE 90  
RELEX 631**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato del Consiglio  
al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Com: 11073/08 AVIATION 130 ASIE 69 RELEX 469

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione  
provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica indiana su  
alcuni aspetti relativi ai servizi aerei  
– Adozione

---

1. Il progetto di accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Il progetto di decisione in oggetto è stato esaminato dal gruppo "Trasporti aerei". Il testo risultante da tale esame è stato messo a punto dai giuristi-linguisti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 12474/08 AVIATION 168 ASIE 84 RELEX 594

3. A seguito dell'esame del testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio:
- ad adottare il progetto di decisione, in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
  - a prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.

---

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda gli accordi con lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."

---